

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013 n°6, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n°12 e successive modifiche e integrazioni"*;
- VISTA il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19 luglio 2012 n°5069 con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Marco Lupo di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- CONSIDERATO che tra le competenze individuate con il Decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013 n°6, risultano in capo al Servizio 1 *"Regolazione delle Acque – Servizio Idrico Integrato"* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti quelle relative al *"Rilascio autorizzazioni allo scarico ed al riuso del refluo depurato per impianti collegati al S.I.I."*;
- VISTA la Legge Regionale 18 giugno 1977, n°39 e sue ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue ss.mm.ii., recante *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n°39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4, recante *"Piano di risanamento delle acque"*;
- VISTO il Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii., recante *"Norme in materia ambientale"*;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 giugno 2003 n°185 e ss.mm.ii. di emanazione del *"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n°152"*;

- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 "Adempimenti relativi alla direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.)";
- VISTO l'art. 32 comma 1 lettera c) della Legge Regionale 12 luglio 2011, n°12 con il quale sono stati abrogati gli art. 7, 16 comma primo, secondo, quarto, quinto, sesto e l'art. 30 comma quinto, sesto, settimo e ottavo della Legge Regionale del 29 aprile 1985, n°21;
- VISTA l'Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333 con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il "Piano di Tutela delle Acque in Sicilia";
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 settembre 2009 n°354 con la quale è stato approvato il "Piano di massima di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia";
- VISTO il D.D.S. n°22 del 27/01/2009, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del d.L.vo 152/06, l'A.R.R.A. ha concesso al Comune di Baucina l'autorizzazione allo scarico nel Torrente Cannizzaro delle acque reflue depurate dall'impianto sito in Cda passo di Piede a servizio del Comune di Baucina;
- VISTA la nota prot. n°1824 del 20/02/2012 con la quale il Comune di Baucina ha avanzato istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
- VISTA la nota prot. n°28717 del 18/06/2012 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha richiesto delle integrazioni al fine di completare l'iter istruttorio;
- VISTA la nota prot. n°52855 del 29/11/2012 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha trasmesso al Comune di Baucina il preavviso di diniego;
- VISTA la nota prot. n°11523 del 7/12/2012 con cui il Comune di Baucina ha trasmesso documentazione utile al completamento dell'iter istruttorio, che di seguito si elenca e la quale forma parte integrante del presente provvedimento:
- Relazione tecnica descrittiva sullo stato attuale
 - Pianta dell'impianto di depurazione allo stato attuale
 - Planimetria generale in scala allo stato attuale
 - Scheda tecnica
 - Analisi effettuate in autocontrollo anno 2011/2012
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 21 settembre 2012 "Assetto delle competenze in materia ambientale in funzione delle modifiche introdotte al contesto normativo di riferimento, nel settore della tutela delle acque, dall'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n°26" che prevede il rilascio, da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di parere preventivo per l'autorizzazione di qualunque scarico che recapiti in un corpo idrico recettore o nel sottosuolo;

- VISTA la nota del 11 marzo 2013 n°9570 con la quale l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità rappresenta all'Assessore del Territorio e dell'Ambiente, che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti non debba procedere all'acquisizione di alcun parere preventivo da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'emissione dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico rilasciati ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e dell'art. 124 del Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°152 e loro ss.mm.ii.
- VISTO il Rapporto Istruttorio prot. n°15016 del 15/04/2013 con il quale il competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rinnovo al Comune di Baucina dell'autorizzazione allo scarico nel Torrente Cannizzaro del refluo urbano depurato in uscita dall'impianto di depurazione di Baucina sito in contrada Passo di Piede a servizio del Comune di Baucina;

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Ai sensi delle vigenti disposizioni.

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86, dell'art. 1 della L.R. n°29/91 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni è concessa al Comune di Baucina l'autorizzazione allo scarico nel Torrente Cannizzaro del refluo urbano depurato in uscita dall'impianto di depurazione sito in contrada Passo di Piede a servizio del Comune di Baucina;

ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

1. le acque reflue urbane depurate, in uscita dall'impianto di trattamento sito in c.da Passo di Piede a servizio del Comune di Baucina potranno essere scaricate, nel Torrente Cannizzaro per una portata nera media in tempo di asciutto non superiore a 16,21 mc/h corrispondente al carico idraulico e organico di progetto in ingresso all'I.D. di 2494 Ab/Eq., nel rispetto dei seguenti limiti:

Tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD₅, COD e SST; in ogni caso la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 80% per BOD₅, al 75% COD e al 90% per i SST.

Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per ciò che concerne i rimanenti parametri.

Relativamente al parametro "**Escherichia coli**", il limite massimo non deve superare il valore di **5000 UFC/100ml**.

2. il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5000 UFC/100ml per il parametro "Escherichia coli" anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, sulla base di specifica disposizione della competente autorità sanitaria, la quale potrà imporre valore limite più restrittivi per il parametro sopracitato. Per la disinfezione delle acque reflue depurate si dovranno adottare sistemi di disinfezione alternativi al cloro attivo, al fine di non modificare in modo sostanziale le caratteristiche del refluo e non compromettere l'ecosistema del corpo recettore, ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
3. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, in relazione alla potenzialità depurative dell'impianto, dovrà fissare i limiti di accettabilità per i singoli insediamenti produttivi che saranno ammessi nel relativo sistema depurativo. In relazione a quanto suddetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti di cui sopra dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1, art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. ed alla tabella 2 della L.R. n°27/86;
4. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, qualora intendesse utilizzare le acque reflue depurate in uscita dall'impianto di depurazione con finalità di riuso, è onerato di richiedere preventivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e del D.M. n°185/03, l'autorizzazione allo scarico con finalità di riuso;
5. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui risulti necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, è onerato di predisporre tutti gli accorgimenti tecnici al fine di non interrompere il processo depurativo. Copia del crono programma dei lavori di manutenzione straordinaria dovrà essere trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prima dell'inizio dei suddetti lavori.
6. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo ricettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
7. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, nel caso in cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, reflui provenienti da insediamenti produttivi che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 - parte 3 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
8. deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977;
9. al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 Luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n. 33 del 05/08/2011), all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto (dopo il sistema di disinfezione), devono essere realizzati, qualora non siano già in essere, appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. Entro 180 giorni dal presente provvedimento l'impianto di depurazione deve altresì essere dotato, di misuratori di portata e di auto campionatori in continuo delle acque reflue sia in entrata che in uscita e gli stessi dovranno essere mantenuti costantemente in esercizio. Qualora entro il suddetto termine il soggetto titolare dello scarico non abbia provveduto alla posa in opera delle suddette apparecchiature dandone tempestiva comunicazione, il Dipartimento regionale

dell'Acqua e dei rifiuti procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art.130 del D.L.vo 152/06 ss.mm.ii;

10. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, secondo le seguenti modalità:
- campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore per i parametri BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali ogni trenta giorni per il primo anno trimestrale negli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme, se uno dei 4 campioni non risultasse conforme, nell'anno successivo dovranno essere effettuati 12 campioni;
 - campioni medi composti nell'arco di 3 ore con cadenza minima indicata per i controlli nell'allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri di Tab. 1 , Tab. 2 della L.R. n°27/86 e per i rimanenti parametri Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii;
- Copia di tali analisi devono essere trasmesse con cadenza trimestrale (in originale e/o copia conforme) al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
- 11) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., è autorizzato ad accettare e trattare presso l'impianto rifiuti e materiali così come definiti dal comma 3 lettere a), b) e c) dello stesso art. 110 per un peso non superiore alle 50 tonnellate al giorno e nei limiti della capacità residua dell'impianto di depurazione. Il conferimento ed il trattamento di rifiuti liquidi non totalmente identificabili tra quelli indicati dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'art. 110 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., deve essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, ai sensi del comma 2 dello stesso art.110 del suddetto D.L.vo;
- 12) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, nel caso in cui intenda accettare e trattare rifiuti di cui al superiore punto 13 per un peso superiore a 50 tonnellate al giorno dovrà richiedere preventivamente, ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale, comunicando tale evenienza al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- 13) i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
- 14) nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alla tab. 1 e 2 della L.R. n°27/86, il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato di ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri per imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi;
- 15) dovrà essere realizzata tutto attorno all'impianto di depurazione, qualora non sia già in essere, la piantumazione di specifica barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
- 16) deve essere prevista la fascia di rispetto con vincolo assoluto di inedificabilità dall'impianto di depurazione, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86;
- 17) ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. In tale caso nelle more dell'ottenimento del suddetto rinnovo, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- 18) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici, al fine di evitare che nell'area di immissione dei reflui depurati, si possano innescare eventuali processi erosivi, accertando altresì che a valle del punto di scarico, non si determinino situazioni di pericolo o danni al

deflusso delle acque o ad eventuali impaludamenti e/o ristagni per ostruzioni accidentali;

Art. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Art. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 21 APR 2013

Il Dirigente dell'U.O. 3
(Ing. *Giorgio Campanella*)

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. *Giusto Ingrassia Strano*)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. *Marco Lupo*)